

COMUNE DI RIMINI

**Contratto Collettivo Decentrato Integrativo del personale dirigente
del Comune di Rimini di integrazione del CCDI normativo per il
triennio 2013/2015 sottoscritto definitivamente in data 26 giugno 2014**



Three handwritten signatures in black ink, located in the bottom right corner of the page. The signatures are stylized and appear to be initials or names.

VERBALE DI SOTTOSCRIZIONE DEFINITIVA


Premesso che:

- in data 24 aprile 2015, è stata sottoscritta l'ipotesi di "Contratto Collettivo Decentrato Integrativo del personale dirigente del Comune di Rimini di integrazione del CCDI normativo per il triennio 2013/2015 sottoscritto definitivamente in data 26 giugno 2014";
- il Collegio dei Revisori dei Conti, in data 28 aprile 2015 ha rilasciato il prescritto parere previsto ai sensi dell'articolo 4 comma 3 del CCNL 22 febbraio 2006 e dell'articolo 40-bis del D.lgs. 165/2001;
- la Giunta comunale con propria deliberazione del 30 aprile 2015, n. 148, ha autorizzato il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione definitiva del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo del personale dirigente del Comune di Rimini di integrazione del CCDI normativo per il triennio 2013/2015 sottoscritto definitivamente in data 26 giugno 2014;

In data 5 maggio 2015, presso la Residenza comunale, si sono incontrate le delegazioni trattanti di parte pubblica e di parte sindacale e, al termine dell'incontro, le parti hanno sottoscritto in via definitiva il Contratto Collettivo Decentrato Integrativo del personale dirigente del Comune di Rimini di integrazione del CCDI normativo per il triennio 2013/2015 sottoscritto definitivamente in data 26 giugno 2014, nel testo già firmato in data 24 aprile 2015, allegato al presente verbale quale parte integrante e sostanziale.

Delegazione trattante di parte pubblica – il presidente

Segretario Generale Laura Chiodarelli



Delegazione trattante di parte sindacale

R.S.A.

(ANNA ERICO)
()



(Organizzazioni Sindacali territoriali firmatarie del CCNL)

CGIL F. P.

(EUGENIA MORONI)



CISL F. P.

(BERNARDI GIUSEPPE)



UIL F.P.L.

()

DIREL-CONFEDIR

()

FP CIDA

()

Art. 1:

All'articolo 1 del CCDI 26 giugno 2014 denominato "principi generali" il comma 2 è sostituito dal seguente:

2. Nel CCDI sono disciplinati tutti gli istituti contrattuali rimessi a tale livello contrattuale e pertanto, ai sensi dell'articolo 65 del D.Lgs. 150/2009, sono prive di effetto le discipline scaturite dalle precedenti contrattazioni collettive decentrate integrative, fatta salva la disciplina di cui al CCDI 12 ottobre 2005 in materia di incentivi economici per i dirigenti avvocati assegnati alla civica avvocatura ai sensi dell'articolo 37 del CCNL per l'area della dirigenza sottoscritto in data 23/12/1999, che continua ad applicarsi, per le parti non in contrasto, anche dopo l'entrata in vigore della nuova disciplina regolamentare in materia, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90 convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 114.

Art. 2

All'articolo 3 del CCDI 26 giugno 2014 denominato "Verifica della sussistenza delle condizioni per l'applicazione dei commi 3 e 5 dell'art. 26 del CCNL del 23 dicembre 1999 (art. 4, comma 1, lettera e) del CCNL 23 dicembre 1999)" il comma 3 è sostituito dal seguente:

3. Le risorse di cui all'art. 26 del CCNL 23.12.1999, sono quantificate annualmente e gli importi, per ciascuna voce, sono definiti in apposito prospetto. Tale prospetto include anche il finanziamento derivante dall'applicazione dell'ex articolo 92 del D.Lgs. 163/2006 per le attività realizzate antecedentemente alla data di entrata in vigore della Legge 11 agosto 2014, n. 114 di conversione del D.L. 24 giugno 2014, n. 90 (19 agosto 2014), dell'articolo 43 della L. 449/1997, dell'articolo 3, comma 57 della legge n. 662 del 1996 e dell'articolo 59 comma 1 lettera p) del D.Lgs. 446/1997 (recupero evasione ICI), dell'articolo 12 comma 1, lettera b) del D.L. n. 437 del 1996, convertito nella legge n. 556 del 1996 (soccombenza-spese di giudizio) e dell'art. 37 CCNL del 23.12.1999, o di "altre norme speciali". Gli importi di cui all'articolo 26, comma 1 lettera e) quantificati in via previsionale in sede di costituzione del fondo del personale dirigenziale saranno ridefiniti successivamente tramite apposita formale determinazione.


Art. 3

L'art. 4 del CCDI 26 giugno 2014 denominato "Criteri delle forme di incentivazione delle specifiche attività e prestazioni correlate all'avvocatura e alla progettazione e pianificazione (art. 4 comma 1, lettera f) del CCNL 23 dicembre 1999) nonché correlazione e limiti individuali di tutti gli incentivi specifici previsti da disposizioni di legge con la retribuzione di risultato" viene sostituito dal seguente:

"Art. 4

Criteri delle forme di incentivazione previste da specifiche disposizioni di legge, limiti individuali nonché correlazione con la retribuzione di risultato


1. Per quanto riguarda la disciplina inerente l'incentivazione delle specifiche attività correlate alla progettazione e pianificazione urbanistica di cui all'ex articolo 92 del D.Lgs. 163/2006, compresa la definizione dei coefficienti di ripartizione dell'incentivo, si rimanda ai regolamenti



approvati rispettivamente con deliberazione di Giunta comunale del 3 maggio 2011, n. 148 (siccome interpretato successivamente con deliberazione di Giunta comunale in data 17 settembre 2013, n. 226) e con deliberazione di Giunta Comunale del 31 dicembre 2013, n. 356. Tale disciplina per il personale con qualifica dirigenziale si applica a tutte le attività realizzate antecedentemente alla data di entrata in vigore della Legge 11 agosto 2014, n. 114 di conversione del D.L. 24 giugno 2014, n. 90 (19 agosto 2014). Per le attività realizzate a decorrere dal 19 agosto 2014, come previsto dall'articolo 93 comma 7 ter, ultimo periodo, non può essere corrisposto al personale dirigenziale alcun incentivo.

Per quanto riguarda la corresponsione dei compensi professionali di cui all'art. 37 del CCNL 23/12/1999, si rinvia alle discipline attualmente vigenti (CCDI per i dirigenti avvocati sottoscritto il 12/10/2005) e alle loro eventuali modifiche di tempo in tempo adottate. E' in corso di approvazione un regolamento sui compensi professionali adeguato alle disposizioni del D.L. 24 giugno 2014, n. 90 convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 114. Nell'ambito di tale disciplina regolamentare sono definiti i criteri di assegnazione degli affari consultivi e dei contenziosi secondo principi di parità di trattamento e di specializzazione professionale, nonché i criteri di riparto dell'incentivo fra gli avvocati dell'ente che, nel caso di sentenze favorevoli con recupero delle spese a carico delle controparti, devono tenere in adeguato conto il rendimento individuale e la puntualità negli adempimenti processuali. Le successive modifiche alle discipline regolamentari saranno oggetto di confronto con le rappresentanze sindacali.

2. In caso di corresponsione di incentivi o compensi previsti da specifiche disposizioni di legge o di contratto (quali l'incentivo per la progettazione e la pianificazione urbanistica per le attività realizzate antecedentemente alla data di entrata in vigore della Legge 11 agosto 2014, n. 114 di conversione del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, i compensi per gli avvocati, il recupero evasione tributaria, ecc.), la retribuzione di risultato dovuta ai dirigenti in base alla metodologia di valutazione delle prestazioni, è ridotta nella misura dell'1% ogni 100,00 Euro di compenso incentivante, al netto degli oneri riflessi a carico ente, dell'IRAP e al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali/assistenziali a carico del dipendente. Tale abbattimento si applica sulla quota di incentivo eccedente Euro 2.000,00. Per i dirigenti avvocati assegnati alla civica avvocatura sono esclusi dalla somma su cui vengono calcolati gli abbattimenti, i compensi dovuti a seguito di sentenze favorevoli nelle quali il giudice condanna la controparte soccombente al rimborso delle spese di giudizio in favore del Comune. Le economie derivanti dall'applicazione del presente criterio, sono destinate ad incrementare la retribuzione di risultato dei dirigenti e sono ripartite in base ai criteri generali previsti, disciplinati dalla metodologia di valutazione delle prestazioni dirigenziali.
3. Fatto salvo quanto stabilito dal CCDI per i dirigenti avvocati stipulato in data 12 ottobre 2005 richiamato dall'art. 1, comma 2 del presente contratto e dagli specifici Regolamenti che, comunque, per quanto riguarda i limiti di stanziamento complessivo ed individuali, devono essere compatibili con i CCNL e le sopraggiunte Leggi in materia, i compensi previsti da specifiche disposizioni di legge (quali incentivo per le attività di progettazione e pianificazione urbanistica per le attività realizzate antecedentemente alla data di entrata in vigore della Legge 11 agosto 2014, n. 114 di conversione del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, il recupero evasione tributaria, ecc.) vengono corrisposti tenendo a riferimento il criterio della competenza entro il limite individuale massimo (al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali/assistenziali a carico del dipendente, ed esclusi quindi gli oneri a carico dell'Ente), pari al 50% della retribuzione complessiva lorda (riferita alla medesima annualità). Rispetto a tale ultimo aspetto (limite individuale massimo) fanno eccezione i compensi dovuti ai dirigenti avvocati assegnati alla civica avvocatura, a seguito di sentenze favorevoli nelle quali il giudice condanna la controparte soccombente al rimborso delle spese di giudizio in favore del Comune.



4. La contrattazione annuale, in sede di destinazione delle risorse decentrate può intervenire sulla disciplina indicata ai commi 2 e 3 del presente articolo.”

Art.4.

All'articolo 8 del CCDI 26 giugno 2014 denominato “Disposizioni Finali” il comma 4 è sostituito dal seguente:


4. Fatto salvo quanto diversamente disciplinato dal presente contratto decentrato integrativo, sono confermate le normative aziendali in materia di compensi di cui all'articolo 37 del CCNL 23/12/1999 (CCDI per i dirigenti avvocati stipulato in data 12 ottobre 2005) e di cui all'ex articolo 92 del D.Lgs. 163/2006 per le attività realizzate antecedentemente alla data di entrata in vigore della Legge 11 agosto 2014, n. 114 di conversione del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, nonché la metodologia per la graduazione delle posizioni dirigenziali modificata da ultimo con D. G. del 28 ottobre 2014, n. 306 e la metodologia di valutazione delle prestazioni dirigenziali modificata da ultimo con D.G. del 29 dicembre 2011 n. 357.

Art.5.

1. Le modifiche e integrazioni apportate dal presente CCDI decorrono dal 1° gennaio 2015.

Delegazione trattante di parte pubblica – il presidente

Segretario Generale Laura Chiodarelli



Delegazione trattante di parte sindacale

R.S.A.

(ANNA BRESCO)



(Organizzazioni Sindacali territoriali firmatarie del CCNL)

CGIL F. P.

(EUSARENNA UOROU)

CISL F. P.

(BERNARDI GIUSEPPE)

UIL F.P.L.



()

DIREL-CONFEDIR

()

FP CIDA

()

UILFPL Territoriale di Rimini

Rimini 5 Maggio 2015

La scrivente O.S. nel constatare che il regolamento è la diretta conseguenza delle normative di legge inerenti l'avvocatura nella pubblica amministrazione, in combinato disposto con la giurisprudenza in essere, anche se la discrezionalità della p.a. locale poteva prevedere un minore riconoscimento in virtù della tecno-struttura sovra-ordinata di supporto alle attività degli avvocati pubblici dipendenti, composta da dipendenti ed attrezzature messi a disposizione dal Comune di Rimini,

ESPRIME

la propria contrarietà a provvedimenti, anche se giuridicamente supportati, che non fanno altro che aumentare la forbice fra il personale dipendente con qualifiche dirigenziali o para-dirigenziali e la restante parte del personale che pure collabora attivamente al conseguimento dei risultati.

Questa forbice è notevolmente superiore alla media europea , arrivando anche a rapporti da 1 a 7 totalmente ingiustificati.

Si rammenta (dati 2009), che in Germania nella P.A. detta forbice è mediamente di 1 a 3 con punte di 1 a 4 per il topo-management. Per capirci (sempre dati 2009) si va mediamente da 1600 euro netti/mese a 4000 euro netti/mese, partendo da pubblici dipendenti di livello ordinario a pubblici dipendenti con funzioni dirigenziali superiori.

La nostra organizzazione nel non sottoscrivere il presente CCDI nella convinzione che non sia necessario incrementare ulteriormente la forbice retributiva, premiando risultati che sono frutto dell'intera struttura e non solo dell'operato di chi discute la causa, opererà per armonizzare le retribuzioni del pubblico impiego italiano con quelle analoghe europee.

Segreteria Territoriale UILFPL Rimini
Bianchi Alfredo

